



**Ecobonus 50%**  
**Superbonus 110%**  
Schermature solari  
Chiusure oscuranti

---

**GUIDA PER L'UTENTE**

# Ecobonus 50%: detrazione fiscale

## **Premessa**

L'Ecobonus è una detrazione per gli interventi volti al risparmio energetico per il 2020 e il 2021, stabilita nell'ambito del "Decreto Rilancio", ovvero il D.L. 34 del 19.5.20, successivamente convertito in L. 77/20.

## **A chi è rivolto l'Ecobonus**

Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile, per il quale vengono posti in essere interventi di riqualificazione energetica.

## **Contenuto del documento**

Il presente documento consente agli acquirenti di determinate tipologie di prodotti di illustrare in dettaglio quali sono i prodotti agevolabili, i beneficiari, i requisiti necessari e le modalità di accesso alla detrazione.

# Prodotti agevolabili

Con riferimento alle sole tipologie di prodotto offerte da Calati Marco, oggetto dell'agevolazione sono l'acquisto e posa in opera delle schermature solari e chiusure oscuranti elencate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 (D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, convertito in L. n. 90 del 3 agosto 2013, modificato dalla L. n. 145 del 30 dicembre 2018 e dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020).

## **Definizione**

Per schermature solari e chiusure oscuranti si intendono *«sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.»*  
(Allegato A del decreto legislativo n. 311/2006)

## **Quali sono le spese ammissibili**

Sono agevolabili l'acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell'allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all'interno, all'esterno o integrate alla superficie vetrata. Si tratta di prodotti certificati secondo le norme UNI EN così come riportati di seguito:

- Schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell'allegato M al D.Lgs. 311/2006, sostituito integralmente dall'allegato B del D.M. 26/06/2009 "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici" (art. 7, comma 2). Questo allegato B è stato sostituito a sua volta dall'allegato 2 al D.M. 26.06.2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", che nel merito riporta le stesse norme del suddetto allegato B.
- UNI EN 13561 Tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE). Nello specifico, la norma si riferisce a: tenda a bracci pieghevoli, tenda a pantografo, tenda sporgente a bracci rotanti, tenda sporgente all'italiana, tenda verticale, tenda a braccio scorrevole, tenda per facciate continue, tenda per finestre su tetto, tenda per serre, tende a pergola, pergole bioclimatiche, pergole a impacchettamento delle lame, capottine retrattili, zanzariere, schermi solari.
- UNI EN 13659 Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE). Nello specifico, la norma si riferisce a persiane, tapparelle, scuri e avvolgibili e frangisole.

Vanno inoltre aggiunte le seguenti norme:

- UNI EN 14501 Sul benessere termico e visivo, con descrizione delle caratteristiche di prestazioni e classificazione
- UNI EN 13363.01/13363.02 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo semplificato

# Ecobonus 50%: requisiti tecnici intervento

Per ottenere i benefici dell'agevolazione, le schermature devono essere:

- applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili/ smontabili dall'utente;
- a protezione di una superficie vetrata;
- installate all'interno o all'esterno della superficie vetrata oppure integrate alla vetrata;
- mobili;
- schermature "tecniche":
  - le "**chiusure oscuranti**" (avvolgibili, persiane, tapparelle, scuri e frangisole) possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti). Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico. Per le "chiusure oscuranti" sono ammessi tutti gli orientamenti;
- per le "**schermature solari**" (ad esempio tende da sole, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST;
- le schermature solari devono possedere **un valore  $g_{Tot}$  del fattore di trasmissione solare totale** accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta **inferiore o uguale a 0,35**.

# Ecobonus 50%: spese ammissibili

Beneficiano dell'agevolazione le spese per le seguenti attività:

- fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
- eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
- prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);
- opere provvisoriale e accessorie.

Non possono usufruire dell'agevolazione gli interventi di sostituzione parziali di componenti del prodotto quali teli, motori, manovre, ecc. L'IVA rientra tra le spese ammesse all'Ecobonus nel solo caso in cui non ricorrano le condizioni per la detrazione.

Devono essere rispettate, inoltre, le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

*(Fonte: Vademecum per l'uso - Schermature solari e chiusure oscuranti (comma 345, art. 1, legge 296/2006 – legge istitutiva delle detrazioni)).*

# Ecobonus 50%: massimali consentiti

L'acquisto di schermature solari e chiusure oscuranti per efficientamento energetico consente di ottenere **un'agevolazione del 50% delle spese sostenute, con detrazione massima consentita a € 60.000**, per cui la spesa massima agevolabile sulla quale è possibile ottenere una detrazione del 50% è pari a € 120.000.

Per gli interventi singoli si potrà detrarre al massimo il 50% su € 230,00 al mq, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative all'installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

*(Allegato I – Decreto del 6 agosto 2020)*

L'acquisto dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2021.

# Ecobonus 50%: come utilizzare l'agevolazione

I soggetti beneficiari scelgono la forma di agevolazione dell'adozione del sistema della **detrazione fiscale** Irpef in 10 anni, con rate annuali di pari importo.

# Ecobonus 50%: soggetti ammessi

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento, per cui la detrazione è rivolta sia i privati che le imprese dotate di partita IVA.

In particolare, sono ammessi all'agevolazione:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), ma solo con riferimento a fabbricati strumentali che utilizzano nell'esercizio della loro attività imprenditoriale (no su immobili «merce»);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

# Ecobonus 50%: adempimenti/documenti

Per poter avvalersi dell'agevolazione in oggetto è necessario produrre una dichiarazione del fornitore attestante che il valore del fattore di trasmissione solare totale gTot (infixo più serramento) sia minore o uguale a 0,35, **valutato con riferimento alle vetrate tipo A/B/C/D** oppure al tipo C se non individuabile, secondo la norma UNI EN 14501 (il tipo C è un vetro doppio con coating basso-emissivo e intercapedine riempita con gas Argon (4 - 16 - b.e.4)).

**Qualora la documentazione riguarda le chiusure oscuranti, va indicato anche il valore della resistenza termica supplementare o addizionale, valutata secondo la norma UNI EN 13125.**

**La detrazione fiscale è consentita anche per gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE e per l'asseverazione tecnica.**

Entro novanta giorni dalla fine dei lavori, va trasmessa all'Enea la scheda informativa relativa alle specifiche tecniche degli interventi realizzati. La documentazione deve comprendere la marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).

Va inoltre inviata la seguente documentazione di tipo amministrativo:

- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico
- stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.
- delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
- dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore.



# Superbonus 110%: elenco interventi agevolabili

L'art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), così come modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178 (la c.d. Legge di Bilancio 2021), prevede la possibilità di fruire del Superbonus 110% in caso di acquisto e/o posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti.

L'installazione delle schermature solari può beneficiare del 110%, nel limite di spesa pari a 60.000 euro.

**Le schermature solari che danno diritto al Superbonus 110% sono tutte quelle sottoposte a marcatura CE obbligatoria ai sensi dell'allegato M al D.lgs. 311/2006.** In particolare, sono ricompresi i seguenti prodotti, suddivisibili in due distinti gruppi:

- schermature solari: tende da sole avvolgibili, cappottine, tende a rullo, pergole con schermo in tessuto (anche pergole con lamelle in alluminio orientabili), tende per veranda, lucernari interni ed esterni, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, zanzariere integrate in apposite schermature solari;
- chiusure oscuranti, ossia persiane, tapparelle, veneziane, frangisole, chiusure tecniche e oscuranti quali i balconi.

Per fruire del Superbonus 110%, l'acquisto e/o la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti deve essere abbinata ad un intervento di:

- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

In tale caso, gli interventi nel complesso devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se ciò non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

In caso contrario la spesa per le schermature solari è scaricabile dalle tasse.

# Superbonus 110%: requisiti tecnici intervento e spese ammissibili

al 50%. L'importo massimo detraibile è sempre pari a 60.000 euro. Come la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'intervento rientra tra quelli "trainati" rispetto a quelli di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), comma 1, lett. a), b) e c).

Nel vademecum Enea, è evidenziato che: "sono agevolabili l'acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell'allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all'interno, all'esterno o integrate alla superficie vetrata" Per godere del beneficio fiscale, l'intervento deve avere le seguenti caratteristiche:

- per le "schermature solari" sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.
- per le "chiusure oscuranti" sono ammessi tutti gli orientamenti;
- le "schermature solari" devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento alle vetrate tipo A/B/C/D oppure al tipo C se non individuabile, secondo la norma UNI EN 14501 (il tipo C è un vetro doppio con coating basso-emissivo e intercapedine riempita con gas Argon (4 - 16 - b.e.4))
- devono inoltre essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Il Vademecum dell'ENEA, pubblicato il 21/01/2021, specifica quali sono le spese che beneficiano del Superbonus 110% per schermature solari, richiamando l'art. 5 del D.M. 6 agosto 2020 (il c.d. Decreto Requisiti tecnici).

In particolare, le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale comprendono:

- fornitura e posa in opera di "schermature solari" e/o chiusure oscuranti tecniche;
- eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
- fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
- prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);
- opere provvisorie e accessorie, quali i ponteggi.

Oltre all'acquisto e alla posa in opera della schermatura solare, possono essere detratte: l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;

le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.); le opere provvisorie e accessorie.

# Superbonus 110%: requisiti tecnici intervento e spese ammissibili

Oltre all'acquisto e alla posa in opera della schermatura solare, possono essere detratte: l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;  
le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.); le opere provvisorie e accessorie.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all'Enea la scheda descrittiva dell'intervento. L'invio è effettuato attraverso l'apposito sito web Enea. La documentazione da conservare è di tipo tecnico o amministrativo.

## Superbonus 110%: documentazione da conservare

Rientrano nella tipologia di documentazione di tipo tecnico:

- certificazione del fornitore/produttore/assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
- stampa originale della "scheda descrittiva dell'intervento", riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;
- schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP). La documentazione di tipo amministrativo da conservare è la seguente:
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

La spesa per le schermature solari può essere scaricata al 110% solo nel rispetto delle suddette condizioni.



**CALATI MARCO**

via San Solutore, 110

21047 - Saronno (VA) - Italia

Tel. 02 9607759 - Fax 02 96702104

[www.calatimarco.it](http://www.calatimarco.it) - [info@calatimarco.it](mailto:info@calatimarco.it)